

DECISIONE 2012/665/PESC DEL CONSIGLIO**del 26 ottobre 2012****che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 con decisione 2010/638/PESC ⁽¹⁾ il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2013.
- (3) È necessario modificare le misure relative all'embargo sulle armi previste dalla decisione 2010/638/PESC.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) è aggiunta la lettera seguente:

«g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture e alla fornitura di assi-

stenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi nonché alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, purché lo stoccaggio e l'uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi contemplati dalla lettera g), uno Stato membro informa gli altri Stati membri con due settimane di anticipo della propria intenzione di concedere un'autorizzazione a norma di detta lettera.»;

2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.